



Berna, 21.09.2020

N. 071-16.1 EC

Circolare

R-30

## Entrata in vigore dell'accordo di libero scambio AELS–Ecuador in data 1.11.2020

### 1 Aliquote preferenziali all'importazione

Le aliquote preferenziali nell'ambito dell'accordo di libero scambio saranno adeguate nella tariffa doganale elettronica [Tares](#) al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. A partire dallo stesso momento, all'Ecuador non saranno più concesse le preferenze doganali secondo il Sistema generalizzata di preferenze per Paesi in sviluppo.

### 2 Disposizioni in materia d'origine

#### 2.1 Principio

##### 2.1.1 Applicazione territoriale

- Stati dell'AELS
- Ecuador

##### 2.1.2 Campo d'applicazione

L'accordo è applicabile ai prodotti dei capitoli 1–97 della tariffa doganale.

#### 2.2 Regole d'origine

##### 2.2.1 Regole d'origine e della lista

Le regole d'origine sono desumibili dall'[allegato I](#) dell'accordo di libero scambio, mentre le regole della lista dall'[appendice 1](#) dell'allegato I.

##### 2.2.2 Tolleranze

Dalle regole della lista è prevista una tolleranza generale del 10 per cento del valore franco fabbrica del prodotto per i materiali non originari. Sono esclusi i prodotti dei capitoli 50–63 per i quali la tolleranza ammonta al 10 per cento del peso complessivo del prodotto. Tali tolleranze valgono anche nei casi in cui una regola della lista richiede un «wholly obtained». Sono esclusi i prodotti per i quali deve essere fatto valere l'intero ottenimento o la fabbricazione ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato I.

##### 2.2.3 Cumulo dell'origine

Nell'ambito dell'accordo AELS–Ecuador è previsto il cumulo delle merci originarie tra Paesi dell'AELS e l'Ecuador. Inoltre è consentito il cumulo con materiali della Colombia e del Perù. Questi materiali devono essere prodotti originari nel quadro del rispettivo accordo, sottoposti a lavorazioni oppure integrati in un prodotto negli Stati dell'AELS o in Ecuador; la trasmissione dell'origine per merci non modificate (ovvero non sottoposte a lavorazione né integrate in un prodotto) trasmesse dalla Colombia e

dal Perù non è possibile. Le regole della lista non devono essere le stesse di quelle dell'accordo AELS-Ecuador. Non è consentito il cumulo con materiali di altri Stati.

#### **2.2.4 Drawback**

Non è previsto alcun divieto di drawback.

#### **2.2.5 Regola di non modificazione («non-alteration»)**

L'accordo prevede la regola di non modificazione, nel senso che le merci originarie importate devono essere le stesse di quelle esportate dalla parte contraente. Durante il trasporto tali merci non devono essere state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni illecite e devono essere state permanentemente sotto vigilanza doganale (vedi [art. 14](#) allegato I). Il frazionamento di invii in Paesi terzi è consentito.

#### **2.2.6 Separazione contabile**

L'accordo prevede la possibilità della separazione contabile dei materiali.

### **2.3 Prova dell'origine / esportatore autorizzato**

#### **2.3.1 Prova dell'origine**

Attualmente l'accordo prevede ancora anche il certificato di circolazione delle merci EUR.1. Tuttavia questo era stato inserito su esplicita richiesta dell'Ecuador e probabilmente verrà presto eliminato dall'accordo. La dichiarazione d'origine deve essere allestita in inglese o in spagnolo (vedi allegato).

##### **2.3.1.1 Esportazione dalla Svizzera**

Come prova dell'origine per l'esportazione di merci dalla Svizzera dovrebbe essere allestita esclusivamente la dichiarazione d'origine ai sensi dell'[appendice 3](#) dell'allegato I. Essa può essere allestita dall'esportatore, indipendentemente dal valore della merce.

##### **2.3.1.2 Importazione in Svizzera**

Per l'esportazione di merci dall'Ecuador è previsto il certificato di circolazione delle merci EUR.1 secondo l' [appendice 2](#) o la dichiarazione d'origine secondo l'[appendice 3](#) per esportatori autorizzati. Per gli altri esportatori la dichiarazione d'origine è prevista fino a un valore complessivo delle merci originarie di 6000 euro.

#### **2.3.2 Esportatori autorizzati**

Gli esportatori autorizzati sono dispensati dall'apposizione della firma a mano nella dichiarazione d'origine. Le autorizzazioni esistenti rilasciate della Svizzera sono valide anche nell'ambito di questo accordo.

#### **2.3.3 Rinuncia alla prova dell'origine e valori limite**

##### **2.3.3.1 Importazione in Svizzera**

Gli invii da privati a privati contenenti merci originarie di un valore complessivo non superiore a CHF 1000 possono essere imposti all'aliquota preferenziale senza prova dell'origine, sempre che siano adempiute le condizioni di cui all'[articolo 80a](#) dell'ordinanza del 1° novembre 2006<sup>1</sup> sulle dogane.

##### **2.3.3.2 Importazione in Ecuador**

L'accordo prevede solo un regolamento facoltativo. Gli esportatori che intendono beneficiare di un'eventuale rinuncia alla prova dell'origine devono rivolgersi alle autorità dell'Ecuador.

---

<sup>1</sup> OD; RS 631.01

## 2.4 Preferenze doganali per merci in base allo scopo d'impiego

Se la concessione di preferenze doganali è vincolata a un determinato scopo d'impiego della merce<sup>2</sup>, si applicano le disposizioni degli [articoli 50–54](#) OD. In particolare, precedentemente alla prima dichiarazione doganale, occorre depositare un impegno d'impiego scritto presso l'Amministrazione federale delle dogane. Per ulteriori domande contattare il servizio Misure economiche (tel. 058 462 65 73).

## 3 Soppressione dei dazi all'importazione in Ecuador

Per la maggior parte dei prodotti dei capitoli 25–97 la soppressione dei dazi avviene in modo asimmetrico. I Paesi dell'AELS sopprimono i loro dazi con l'entrata in vigore dell'accordo, mentre in Ecuador la riduzione dei dazi o l'esenzione doganale avvengono in maniera graduale.

Informazioni dettagliate in merito: [Ecuador Schedule of Tariff Commitments](#).

## 4 Disposizioni transitorie

Le merci originarie che, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito oppure in custodia temporanea in un deposito doganale o in una zona franca possono tuttavia beneficiare dell'imposizione all'aliquota preferenziale nel quadro dell'accordo. In tali casi, fino al 31 ottobre 2021 sussiste la possibilità di rilasciare/allestire una prova dell'origine (certificato di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazione d'origine) nel Paese d'esportazione. Questa prova dell'origine deve essere rilasciata o allestita dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

## 5 Imposizione provvisoria all'importazione

Se al momento della dichiarazione doganale non è stata presentata una prova dell'origine valida, per le merci contemplate dall'accordo la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può richiedere l'imposizione provvisoria all'importazione. Secondo la prassi amministrativa, la prova dell'origine deve essere presentata entro due mesi (termine di validità dell'imposizione provvisoria; inoltre, prima della scadenza del termine la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentare una domanda di proroga scritta e motivata).

Se l'imposizione provvisoria non è stata richiesta, la dichiarazione doganale all'aliquota preferenziale può essere chiesta a posteriori solo se sono adempite integralmente le condizioni ai sensi dell'[articolo 34](#) della legge del 18 marzo 2005<sup>3</sup> sulle dogane. Ciò significa, fra l'altro, che la prova dell'origine (anche rilasciata a posteriori) doveva esistere già al momento della dichiarazione doganale originaria e che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha presentato per tempo (entro 30 giorni dopo che la merce ha lasciato la custodia doganale) la richiesta all'ufficio doganale competente.

## 6 Documenti

L'accordo integrale tra gli Stati dell'AELS e l'Ecuador è disponibile sul [sito Internet dell'AELS](#) in inglese.

Dall'entrata in vigore dell'accordo i documenti usuali saranno disponibili nel [R-30 «Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci»](#).

L'ulteriore documentazione sarà adeguata a tempo debito.

---

<sup>2</sup> Vedi «Agevolazioni doganali», cifra 3, delle [Osservazioni della tariffa doganale – Tares](#).

<sup>3</sup> LD; RS **631.0**

## **Allegato**

Tenore della dichiarazione d'origine ai sensi dell'appendice 3 dell'allegato I

### *Versione inglese*

The exporter of the products covered by this document (authorisation No...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.

.....  
(Place and Date)

.....  
(Signature of the exporter; in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

### *Versione spagnola*

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización no...) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... .

.....  
(Lugar y fecha)

.....  
(Firma del exportador; adicionalmente el nombre de la persona que firma la declaración debe ser indicado claramente)